

Comune di Giornico

Piano regolatore approvato
dal Consiglio di Stato con risoluzione
n. 57 del 9 gennaio 1990

Norme di attuazione

Modifiche approvate dal Consiglio di Stato con risoluzioni
n. 7510 del 1 settembre 1992, n. 742 del 25 gennaio 1994,
n. 1109 del 5 marzo 1997, n. 828 del 23 febbraio 2000,
1205 del 22 marzo 2000 e n. 5165 del 25 novembre 2003

Edizione maggio 2009

INDICE**1. NORME INTRODUTTIVE**

| | | |
|--------|-----------------------|---|
| Art. 1 | Base legale | 4 |
| Art. 2 | Comprensorio | 4 |
| Art. 3 | Componenti | 4 |
| Art. 4 | Obiettivi del PR..... | 4 |

2. NORME GENERALI

| | | |
|---------|--|---|
| Art. 5 | Condizioni per l'edificabilità di un fondo..... | 5 |
| Art. 6 | Siti e paesaggi pittoreschi e punti di vista protetti dal Cantone..... | 5 |
| Art. 7 | CPM Comprensorio di protezione del complesso monumentale..... | 5 |
| Art. 8 | Definizioni..... | 5 |
| Art. 9 | Distanze | 7 |
| Art. 10 | Corpi tecnici..... | 9 |

3. PRESCRIZIONI PARTICOLARI**A. PIANO DEL PAESAGGIO**

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 11 | Area forestale | 10 |
| Art. 12 | Territorio fuori zona edificabile..... | 10 |
| Art. 13 | Zona agricola..... | 10 |
| Art. 14 | Zona senza destinazione specifica..... | 11 |
| Art. 15 | Corsi d'acqua | 11 |
| Art. 16 | Zona ricreativa..... | 11 |
| Art. 17 | PA Zone di protezione del paesaggio..... | 11 |
| Art. 18 | Zona dei grotti..... | 12 |
| Art. 19 | Zona pericolosa..... | 13 |
| Art. 20 | Monumenti naturali..... | 13 |
| Art. 21 | Punti di vista e panoramicità..... | 13 |
| Art. 22 | Monumenti culturali..... | 14 |
| Art. 23 | Depositi | 14 |
| Art. 24 | Estrazioni | 14 |
| Art. 25 | Edifici situati fuori zona edificabile (inventario)..... | 15 |

B. PIANO DELLE ZONE

| | | |
|---------|---|----|
| Art. 26 | Zone edificabili..... | 18 |
| Art. 27 | NV Nucleo del villaggio..... | 18 |
| Art. 28 | R2 Zona residenziale semi estensiva..... | 19 |
| Art. 29 | R3 Zona residenziale semi intensiva..... | 19 |
| Art. 30 | R4 Zona residenziale intensiva..... | 20 |
| Art. 31 | ZI Zona industriale..... | 20 |
| Art. 32 | ZAI Zona di attrezzatura industriale..... | 21 |

C. PIANO DEL TRAFFICO

| | | |
|---------|----------------------------------|----|
| Art. 33 | Accessi | 22 |
| Art. 34 | Arretramenti e allineamenti..... | 22 |
| Art. 35 | Autorimesse e posteggi..... | 22 |
| Art. 36 | Strade..... | 23 |
| Art. 37 | Percorsi pedonali..... | 23 |
| Art. 38 | Posteggi pubblici..... | 24 |

| | | |
|---------|---------------------|----|
| Art. 39 | Piazze di giro..... | 24 |
|---------|---------------------|----|

D. PIANO DELLE ATTREZZATURE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

| | | |
|---------|---------------------------------------|----|
| Art. 40 | Attrezzature ed edifici pubblici..... | 25 |
|---------|---------------------------------------|----|

Abbreviazioni

| | |
|------|--|
| LE | Legge edilizia cantonale, 19 febbraio 1973 |
| LFo | Legge federale sulle foreste |
| LPT | Legge federale sulla pianificazione del territorio, 22 giugno 1979 |
| OIF | Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico |
| PR | Piano regolatore comunale |
| RALE | Regolamento d'applicazione della legge edilizia, 22 gennaio 1974 |

1. Norme introduttive

Art. 1

Base legale

1. Il piano regolatore (PR) comunale prende origine dalla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e dalla legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (LE) col relativo regolamento d'applicazione del 22 gennaio 1974 (RALE).
2. Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la LE ed il RALE unitamente alle leggi e prescrizioni federali, cantonali, comunali sulla protezione del paesaggio e della natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia

Art. 2

Comprensorio

Il PR disciplina l'uso di tutto il territorio comunale di Giornico.

Art. 3

Componenti

Il PR si compone:

- a) di rappresentazioni grafiche:
 - piano del paesaggio in scala 1 : 2000
 - piano delle zone in scala 1 : 2000
 - piano del traffico in scala 1 : 2000
 - piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico 1 : 2000
 - piano indicativo dei servizi pubblici (servizi tecnologici)
- b) delle norme di attuazione
- c) della relazione tecnico-economica

Art. 4

Obiettivi del PR

Gli scopi principali del piano regolatore sono:

- a) l'organizzazione razionale del territorio e la disciplina dell'attività edilizia
- b) la tutela della salubrità, della sicurezza, dell'estetica e di altre esigenze di interesse pubblico nel campo delle costruzioni
- c) un'opportuna organizzazione di tutti gli interventi pubblici
- d) il disciplinamento degli interventi inerenti alla utilizzazione ed alla protezione del paesaggio

2. Norme generali

Art. 5

Condizioni per l'edificabilità di un fondo

Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zona alle seguenti condizioni cumulative:

- a) se è situato in una zona definita edificabile dal PR (piano delle zone) o da un piano particolareggiato
- b) se è urbanizzato (vedi art. 19 e 22 LPT)
- c) se sono rispettate le condizioni elencate nell'art. 31 OIF.

Art. 6

Siti e paesaggi pittoreschi e punti di vista protetti dal Cantone

1. I siti e i paesaggi pittoreschi e i punti di vista protetti dal Cantone sono definiti nel relativo piano scala confacente stabilito dal Consiglio di Stato.
2. Le costruzioni, le ricostruzioni e ogni altro intervento devono essere tali da non alterare i siti pittoreschi, da non deturpare i paesaggi pittoreschi e dal salvaguardare i punti di vista soggetti alla protezione cantonale.

Art. 7

CPM
Comprensorio di protezione del complesso monumentale

All'interno del comprensorio di protezione dei monumenti, l'edificazione è ammessa secondo le disposizioni delle singole zone, riservato l'esame di competenza dell'Autorità cantonale.

In particolare nella zona AP-EP, sempre riservata la citata competenza, sono ammesse la realizzazione delle infrastrutture previste dal PR, esclusa la costruzione di edifici o manufatti che generano ingombri in contrasto con gli obiettivi di protezione.

Art. 8

Definizioni

1. Definizioni contenute nella LE:
per le definizioni dell'indice di sfruttamento (i.s.), dell'indice di occupazione (i.o.), della superficie edificata (SE), della superficie edificabile (SEF), delle distanze e del modo di misurarle, dell'altezza degli edifici e del modo di misurarla, come pure della sistemazione del terreno o di altre analoghe norme edificatorie generali valgono le norme della LE e del RALE.

2. Lunghezza della facciata:
la lunghezza della facciata è la misura del lato, parallelo al confine, del rettangolo che circonda l'edificio.
3. Indice di edificabilità:
l'indice di edificabilità (i.e.) è il rapporto tra il volume della costruzione, calcolato secondo le norme SIA n. 116, e la superficie edificabile del fondo (SEF).
4. Linea d'arretramento:
la linea d'arretramento costituisce il limite fino al quale è possibile costruire verso l'oggetto a cui è riferita.
5. Linea delle costruzioni (o allineamento):
la linea delle costruzioni indica l'allineamento obbligatorio per le nuove costruzioni.
6. Piano abitabile:
è considerato abitabile ogni piano che comprende una superficie utile lorda.
7. Molestia:
si distinguono aziende non moleste, poco moleste e moleste.
 - a) per aziende non moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare.
 - b) per aziende poco moleste si intendono tutte quelle le cui attività rientrano nell'ambito delle aziende ove il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.
 - c) aziende con ripercussioni più marcate sono considerate moleste.
 - d) le immissioni foniche di queste aziende devono in ogni caso rispettare i limiti stabiliti dall'OIF.
8. Costruzioni accessorie:
si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale, che:
 - non siano destinate all'abitazioni o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale
 - non siano più alte di m. 3 con tetto piano e rispettivamente m. 3,50 con tetto a falde, e non superino la lunghezza di m. 6

La costruzione accessoria entra nel computo della superficie edificata.
9. Riattamento:
risanamento di un edificio senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione.
10. Trasformazione:
risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamenti.

11. Ricostruzione:
ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti.
12. Ampliamento:
aumento della volumetria di un edificio esistente.

Art. 9

Distanze

1. Distanze tra edifici:
la distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine.
Tra edifici sullo stesso fondo è da considerare un confine ideale.
 - 1.1 Caso particolare: edifici sorti prima dell'adozione del PR.
La distanza "tra edifici" verso una costruzione sorta prima dell'adozione del PR deve essere di almeno metri 6 ritenuto che la distanza minima dal confine sia rispettata.
2. Distanze da confine:
la distanza minima di un edificio dal confine è così stabilita:
 - se la facciata non supera i 14 metri di lunghezza (vedi art.8 Definizioni):
 - metri 3 per edifici fino a metri 7.50 di altezza
 - metri 4 per edifici fino a metri 10.50 di altezza
 - metri 5 fino a metri 13.50
 - metri 6 fino a metri 16.50
 - metri altezza/2 per edifici di altezza superiore a metri 16.50
 - se la facciata supera i metri 14 di lunghezza le distanze minime di cui al precedente capoverso devono essere aumentate di metri 0.35 ogni metro di maggior lunghezza fino a che sia raggiunta una misura pari ai 2/3 dell'altezza dell'edificio.
 - per gli edifici situati nelle zone dei nuclei valgono le distanze dell'art. 27.
- 2.1 Contiguità ed edificazione a confine:
l'edificazione in contiguità ad edifici esistenti è ammessa alla condizione che le norme di zona non la vietino. L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici.
L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione.
- 2.2 Convenzione tra privati:
il Municipio può derogare alle distanze da confine stabilite al cpv 2 con il consenso del proprietario contiguo che assume la minor distanza si da garantire quella tra edifici.
L'accordo viene iscritto nel registro comunale degli indici.
- 2.3 Deroga alla distanza da confine per sopraelevazione di edifici:
nel caso particolare di sopraelevazioni di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR, le distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute alle condizioni che:

- siano rispettate tutte le altre disposizioni di PR e di RE ed in particolare la distanza tra edifici di metri 6 di cui al cpv. 1.1
- sia rispettata l'altezza massima delle singole zone.

3. Distanza per costruzioni accessorie:

le costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza apertura o ad una distanza di almeno metri 1.5 se con aperture e rispettare le seguenti distanze tra edifici:

- ml. 3 da edifici esistenti senza aperture
- ml. 4 da edifici esistenti con aperture

4. Distanze dall'area pubblica:

4.1 Strade e piazze:

gli edifici devono rispettare le seguenti distanze minime dal ciglio della strada e dalle piazze come disegnate nel piano del traffico:

- metri 4 per le strade principali (cantonale) e collettrici e di quartiere
- metri 7 dall'asse delle altre strade pubbliche o aperte al pubblico; in ogni caso la distanza di un edificio dall'asse stradale dovrà essere almeno uguale alla distanza da confine (cpv.2).

4.2 Sentieri:

Tutte le costruzioni devono distare almeno 3 m dal ciglio dei sentieri.

Il Municipio può concedere deroghe alla distanza dai sentieri nel caso di trasformazioni, ampliamenti o sopraelevazioni di edifici situati ad una distanza inferiore a quella prevista.

4.3 Corsi d'acqua: (vedi art. 24 RALE)

la distanza di un edificio dal ciglio esterno degli argini, rispettivamente dalla riva naturale degli alvei non corretti deve essere almeno di metri 6. Eccezioni possono essere concesse di volta in volta dal Dipartimento dell'ambiente.

5. Distanza dal bosco:

tutte le costruzioni devono distare almeno 10 m dal limite del bosco fissato dall'autorità forestale in base alle direttive per l'accertamento.

Deroghe alla distanza dal bosco possono essere concesse dal Municipio, sentito il preavviso dell'autorità forestale, qualora il rispetto di tale distanza rendesse praticamente in edificabile il fondo.

In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere almeno di 6 m.

Art. 10

Corpi tecnici

Vanno considerati quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso.

Ad esempio sono considerati tali i vani per le scale di accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti.

Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili con la loro funzionalità.

3. Prescrizioni particolari

A. Piano del paesaggio

Art. 11

Area forestale

1. L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale. Essa è inserita nel PR a titolo indicativo.
2. Il margine del bosco a contatto con le zone edificabili, riportato nei piani di accertamento in scala 1 : 1'000, ha valore vincolante per la durata del PR, conformemente all'art. 10 cpv 2 LFo.
3. In caso di dissodamento la superficie sottratta all'area forestale è attribuita alla zona di utilizzazione per la quale il dissodamento è stato autorizzato.
4. Se in seguito ad accertamento l'autorità forestale non riconosce più il carattere boschivo di una superficie designata dal PR quale area forestale, la stessa sarà attribuita alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa.
5. L'attribuzione ad una zona edificabile di aree esterne o marginali al perimetro del territorio edificabile è soggetta a variante di PR.

Art. 12

Territorio fuori
zona edificabile

Comprende tutto il territorio giurisdizionale del Comune non definito come zona edificabile dal piano delle zone.

L'utilizzazione del suolo è disciplinata dalle successive norme di attuazione del piano del paesaggio.

L'edificabilità, riservate le eventuali ulteriori limitazioni previste dalle norme di attuazione del piano del paesaggio, è disciplinata dall'art. 24 LPT.

Art. 13

Zona agricola

1. La zona agricola, indicata nel piano del paesaggio, comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.
2. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola.
3. Le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e al diritto cantonale d'applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.
4. L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti deve conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.

5. Le immissioni foniche di queste aziende devono rispettare i limiti fissati dall'OIF per una zona con il grado di sensibilità III.

Art. 14

Zona senza
destinazione
specificata

1. Questa zona racchiude l'insieme di tutte le superfici non specificatamente utilizzabili nelle quali non sono previsti obiettivi pianificatori particolari.
2. Essa è soggetta alle disposizioni dell'art. 24 LPT e alla legislazione cantonale d'applicazione.
3. Sono riservate le disposizioni della LPA e dell'OIF in particolare devono essere rispettate le condizioni dell'art. 31 OIF.

Art. 15

Corsi d'acqua

Sul piano sono segnalati i principali corsi d'acqua del comprensorio di pianificazione. Tutte le opere o i lavori che abbiano un influsso diretto o indiretto sulla situazione idrologica devono tener conto degli obiettivi del piano. Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Art. 16

Zona ricreativa

La zona ricreativa, di carattere indicativo è quella parte di territorio particolarmente idonea per tutte le attività ricreative quali ad esempio passeggiate, attività sportive all'aperto, riposo e svago, e più in generale una funzione di ristoro.

Nella zona ricreativa sono permesse le costruzioni e le installazioni complementari a tale tipo di utilizzazione sempre che le stesse siano vincolate al luogo.

Art. 17

PA
Zone di protezione
del paesaggio

Le zone di protezione del paesaggio (PA) hanno una funzione di protezione e salvaguardia degli spazi liberi sia attorno a monumenti culturali sia degli elementi costitutivi dell'aspetto del paesaggio della regione.

Nelle zone di protezione è proibita in generale qualsiasi modifica dell'aspetto fisico attuale dei fondi ad eccezione di quelle compatibili con gli obiettivi di utilizzazione agricola previsti dal piano.

In particolari in tali zone è proibita la posa di linee elettriche aeree (specialmente di quelle ad alta tensione con tralicci metallici) o di impianti che potrebbero compromettere gli obiettivi di protezione e segnatamente qualsiasi costruzione o installazione in contrasto con le esigenze di salvaguardia dello stato attuale dei fondi salvo di quelle a scopo agricolo.

Resta comunque esclusa la possibilità della costruzione di stalle o fienili di grandi dimensioni.

Le costruzioni a carattere agricolo dovranno integrarsi in modo confacente nell'aspetto del paesaggio della regione.

Art. 18

Zona dei grotti

Comprende i nuclei dei grotti di Altirolo, Brugnarenco, Fraggio, Nante e Rodai, (indicati sul piano con colore marrone scuro), e l'area circostante, denominata zona di correlazione (indicata a strisce marroni).

Nella zona dei grotti gli interventi devono salvaguardare tutti gli aspetti paesaggistici e l'equilibrio ambientale.

Non è ammessa la formazione di aree di parcheggio pubblico o private, all'infuori di quelle previste dal Piano regolatore.

a) Zona del nucleo

Sono ammessi unicamente interventi di tipo conservativo che non comportano ampliamento, e senza cambiamento di destinazione a scopo residenziale.

Gli interventi devono riproporre tutti i particolari costruttivi e architettonici dell'edificio quali:

- numero delle falde del tetto e relative pendenze;
- copertura in piode;
- orientamento del colmo;
- struttura e sporgenza delle gronde;
- dimensioni e tipo delle aperture;
- serramenti in legno di tipo originale;
- tipo della muratura, dell'intonaco e dei tinteggi.

Interventi più complessi sono ammessi solo se finalizzati al recupero architettonico dell'edificio originario.

Dipinti murali, scritte e decorazioni devono essere conservati.

La sistemazione esterna deve salvaguardare i collegamenti pedonali e riproporre gli stessi tipi di scale, di muri di sostegno e di recinzioni e le cinte.

Devono essere mantenuti gli alberi singoli o i gruppi d'alberi ad alto fusto indispensabili per la conservazione delle condizioni ambientali e l'ombreggiatura dei grotti.

Il taglio di questi alberi deve essere autorizzato dall'Autorità forestale competente e di regola la pianta tagliata deve essere sostituita.

b) Zona di correlazione

Racchiude l'area circostante ai gruppi di grotti ritenuta di fondamentale importanza per l'esistenza dell'insieme delle caratteristiche ambientali. In questa zona gli interventi edilizi e di sistemazione esterna devono conformarsi agli obiettivi di tutela dei grotti e del contesto ambientale.

Art. 19

Zona pericolosa

Comprende quella parte di territorio in cui sono conosciute le influenze di forze naturali quali frane, valanghe, buzze, ecc.

Tali zone sono segnalate a titolo indicativo sul piano.

In tutte queste zone ed in altre non specificatamente segnalate sul piano è proibita la costruzione di edifici ed installazioni che servono ad alloggiare uomini o animali oppure che siano utilizzate regolarmente per lavoro.

Il Municipio ha la facoltà di richiedere al proprietario una perizia che stabilisca il grado di pericolosità qualora una domanda di costruzione dovesse interessare una zona in cui si presume l'esistenza di un pericolo.

Art. 20

Monumenti naturali

I monumenti naturali segnalati sul piano sono:

- promontorio con la chiesa di Santa Maria del Castello
- isolotto in mezzo al fiume Ticino con i due ponti romani
- cascate Cramosina e Fonda.

Per le costruzioni preesistenti, modifiche saranno concesse unicamente per l'interno dell'edificio; per il resto delle costruzioni sono ammesse solo le opere di ordinaria manutenzione.

Art. 21

Punti di vista e panoramicità

I punti di vista principali segnalati sul piano sono:

- la tratta stazione, chiese per la vista sul nucleo del paese
- la tratta che va dal monumento della Battaglia di Giornico alla Torre di Attone per la vista sui principali monumenti storici siti sulla sponda destra del fiume Ticino
- il promontorio della collina di Castello da cui si gode una panoramica di tutto il territorio
- la tratta del ponte grande sul Ticino per la vista sui monumenti storici, in modo particolare sui due ponti romani

Art. 22Monumenti
culturali

I monumenti culturali segnalati sul piano sono:

- Chiesa di San Nicolao (no. 1), mappale 835
- Chiesa di Santa Maria del Castello (no. 2), mappale 1792
- Chiesa di San Pellegrino (no. 3), mappale 95
- Casa Stanga (Museo di Leventina, no. 4), mappali 880 e 2027
- Chiesa parrocchiale di San Michele (no. 5), mappale 1791
- Oratorio di San Carlo e dei Santi Rocco e Sebastiano (no. 6), mappale 1522a
- Oratorio della Madonna di Loreto (no. 7), mappale 1061
- Casa Tavoli-Spadaccini (no. 8), mappale 949
- Torre di Attone Vescovo (no. 9), mappale 966
- Cappella dei Morti (nel cimitero) con affreschi (no. 10), mappale 1524
- Ponti romani (no. 11), mappale 871
- Oratorio di San Giorgio ad Altirolo (no. 12), mappale 210

Sono vietati tutti gli interventi che potrebbero danneggiare l'integrità dei monumenti o comunque ostacolarne la vista.

Restano riservati i disposti della legislazione cantonale sulla protezione dei monumenti storici ed artistici.

Art. 23

Depositi

Su tutto il comprensorio comunale sono vietati i depositi, gli scarichi e le deponie di ogni genere salvo nelle zone appositamente riservate dal Municipio d'intesa con le autorità competenti.

Restano riservate le competenze e le disposizioni previste dalle legislazioni cantonali e federali in materia.

Art. 24

Estrazioni

In generale le eventuali estrazioni devono rispettare gli obiettivi del PR ed in particolare non essere in conflitto con le zone di protezione del paesaggio.

Restano riservate le competenze e le disposizioni stabilite dalle legislazioni cantonali e federali in materia.

Art. 25

Edifici situati fuori
zona edificabile
(inventario)

1. Obiettivi

Gli interventi nel territorio fuori zona edificabile definito dalla scheda 8.5 del piano direttore cantonale "Paesaggio con edifici e impianti degli di protezione" devono mirare alla salvaguardia, valorizzazione e rispetto del patrimonio storico – architettonico, saggistico e culturale del Comune.

In questo ambito va favorita la gestione agricola del territorio e il mantenimento del patrimonio edilizio rurale.

2. Inventario degli edifici fuori zona edificabile

Le caratteristiche degli edifici situati fuori zona edificabile sono indicate nell'inventario degli edifici fuori zona edificabile.

Essi sono assegnati a una delle seguenti categorie:

1. Edifici meritevoli di conservazione
2. Edifici diroccati non ricostruibili
3. Edifici rustici già trasformati
4. Altri edifici

3. Categoria 1 – Edifici meritevoli di conservazione

Questi edifici sono classificati in base ai seguenti criteri:

- 1a Edifici rustici originariamente utilizzati a scopo agricolo per i quali la trasformazione con possibilità di cambiamento della destinazione anche a scopo residenziale.
- 1c Edifici rustici con destinazione specifica che vanno mantenuti (oggetti culturali).
- 1d Edifici rustici ancora utilizzati a scopo agricolo che devono mantenere la loro destinazione attuale.

3.1 Interventi ammessi

Oltre alla manutenzione sono ammessi anche i seguenti tipi di intervento:

- a) il riattamento, ossia il risanamento di un edificio senza ampliamento o cambiamento di destinazione per le categorie 1a, 1c e 1d;
- b) la trasformazione, ossia il risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamento, per la categoria 1a. Il cambiamento di destinazione è ammesso anche per gli edifici della categoria 1d, esclusi quelli in zona SAC, quando questi non risultano più utilizzati a scopo agricolo;

- c) l'ampliamento non è ammesso. Per situazioni estreme possono essere eccezionalmente concessi limitati ampliamenti solo in altezza – tali da non snaturare l'originario impianto planivolumetrico dell'edificio – per una migliore utilizzazione residenziale delle strutture.

3.2 Modalità d'intervento

- a) La volumetria, le altezze dei singoli corpi di fabbrica, la pendenza e l'andamento delle falde e dei colmi dei tetti, come pure le principali caratteristiche tipologiche devono essere mantenuti.
- b) Gli interventi devono tendere al mantenimento degli elementi costruttivi originari, in particolare:
- i muri di facciata in buono stato devono essere mantenuti. Per le completazioni ed i rifacimenti (quanto la loro salvaguardia è improponibile per motivi statici o di degrado) è richiesto l'uso di materiale e di procedimento coerenti con quelli d'origine;
 - la formazione di nuove aperture e la modifica di quelle esistenti deve essere compatibile con la composizione generale della facciata;
 - le aperture possono essere munite di ante in legno. Per le strutture in sasso è richiesta la posa delle ante in luce;
 - elementi di pregio architettonico ed ambientale quali comici in pietra, porte, portoni doppi di accesso al "fienile", portali, decorazioni, recinzioni, pavimentazioni, ecc. devono essere mantenuti;
 - è esclusa la formazione di nuovi balconi.
- c) Come materiale di copertura sono ammesse le piode o le tegole colore antracite (grigio scuro). Per i gruppi di rustici caratterizzati dalla predominanza di altro materiale di copertura il Municipio ha facoltà di deroga, per favorirne l'uniformità.

3.3 Sistemazione esterna

La sistemazione esterna deve essere impostata sul mantenimento dell'aspetto fisico esistente; in particolare vanno mantenuti terrazzamenti, muri a secco e altri manufatti tradizionali esistenti.

Nuove opere di pavimentazione esterna sono – in linea di principio – escluse; per i casi in deroga sono da utilizzare materiali tradizionali, caratteristici del luogo.

Le superfici prative vanno sfalciate almeno una volta all'anno.

Le recinzioni fisse che non risultano in consonanza con lo sfruttamento agricolo del fondo sono vietate. E' permessa la recinzione dell'area sugli immediati dintorni dell'edificio, avente funzione di giardino o di orto al servizio dell'abitazione.

Le piante ornamentali devono essere limitate alle specie locali.

3.4 Infrastrutture e servizi

Il comune non si assume nessun onere per l'esecuzione o il miglioramento di infrastrutture e servizi.

4. Categoria 2 – Edifici diroccati non ricostruibili

La ricostruzione di questi edifici non è ammessa.

5. Categoria 3 – Edifici rustici già trasformati

Oltre alla manutenzione è ammesso il riattamento. Parti non conformi alla tipologia originaria vanno risanate o eliminate in caso di intervento edilizio sostanziale.

Per le modalità d'intervento, la sistemazione esterna e la destinazione degli edifici valgono le disposizioni della categoria 1 (edifici meritevoli di conservazione).

6. Categoria 4 – Altri edifici

Sono ammessi unicamente interventi in conformità con gli art. 22 cpv 2 lett. A e 24 LPT e la relativa legislazione cantonale di applicazione.

7. Licenza edilizia

a) Per l'autorizzazione dei lavori soggetti a licenza edilizia (art. 3 RALE) resta riservata l'applicazione delle legislazioni non direttamente applicabili con l'inventario.

b) La documentazione per la domanda di costruzione comprende:

- il rilievo fotografico completo dell'edificio documentante lo stato immediatamente precedente l'inoltre della domanda di costruzione;
- i piani (piante, sezioni e facciate) in scala 1:50 dovranno specificare in modo chiaro gli interventi prospettati, sia per quanto riguarda l'edificio (demolizioni, nuove costruzioni, materiali impiegati, tipi di lavorazione, ecc.) sia per quanto riguarda le sistemazioni esterne (pavimentazioni, arredi, ecc.) e modifiche del terreno naturale.

B. Piano delle zone

Art. 26

Zone edificabili

Le zone edificabili definite dal PR sono tutte quelle destinate all'edificazione per i prossimi 10-15 anni (NV - R2 - R3 - R4 - ZI - ZAI) incluse le zone AP - EP.

Art. 27

NV
Nucleo del
villaggio

La zona definita nucleo del villaggio comprende tutta la zona segnata sul piano con colore marrone scuro e segnatamente Giornico e Altirolo.

Sono ammesse trasformazioni, riattazioni e ricostruzioni di edifici esistenti.

Per le trasformazioni, riattamenti e ricostruzioni è ammesso un piccolo aumento della volumetria (ampliamento) nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo estetico-architettonico, riservati i diritti dei terzi.

Non sono ammesse nuove costruzioni eccettuato il caso in cui contribuiscono a completare il tessuto urbanistico del nucleo.

Per tutti gli interventi nella zona NV (riattamenti, trasformazioni, ricostruzioni) devono essere rispettate le disposizioni di carattere estetico-architettoniche seguenti:

- il tetto deve essere a falde con una pendenza minima uguale a quella degli edifici esistenti tipici della zona e la copertura può essere prevista in piode o in tegole di cemento ondulato grigio
- le facciate devono essere previste con le caratteristiche dominanti degli edifici della zona e segnatamente per ciò che concerne i materiali, l'intonaco e il colore
- le aperture devono essere previste con le dimensioni di quelle esistenti nella zona e con antoni e porte in legno. Sono escluse le lamelle, gli avvolgibili o simili
- è esclusa la formazione di balconi o loggiati che siano in contrasto con quelli tipici esistenti nella zona.

Valgono le seguenti distanze:

- verso un fondo aperto; a confine senza aperture o altrimenti a ml. 1,50
- verso un edificio senza aperture; in contiguità o a ml. 3,00
- verso un edificio con aperture; ml. 4,00

Il Municipio ha la facoltà di imporre altre misure di carattere estetico-architettonico in accordo con le competenti autorità cantonali.

Le opere di cinta devono essere previste in armonia con le caratteristiche e le dimensioni di quelle tipiche esistenti.

E' proibita qualsiasi forma di immissione molesta.

Il Municipio ha la facoltà di deroga per altre norme di PR la cui applicazioni dovesse risultare impossibile per ragioni tecniche (ad esempio la formazione di aree di svago, di posteggi o autorimesse, arretramenti dalle strade comunali, ecc.).

Sono riservate le prescrizioni delle competenti autorità cantonali.

In ogni caso per tutti gli interventi nella zona nucleo del villaggio è obbligatoria la modinatura prima della concessione della licenza comunale.

Per le definizioni di riattazione, trasformazione, ricostruzione vedasi articolo 8 cpv. 9, 10, 11, 12.

Art. 28

R2

Zona residenziale
semi estensiva

La zona residenziale semi estensiva comprende tutta la zona segnata sul piano con il colore rosa.

E' permessa la costruzione di abitazioni, di alberghi, ristoranti, stabili commerciali e amministrativi e aziende artigianali non moleste.

L'indice di sfruttamento massimo è di 0,3. L'indice di occupazione massimo è del 30%.

Il numero massimo di piani abitabili ammesso è di 2: piano terreno e primo piano oppure piani semi-interrato e piano terreno per terreni in pendenza. Piani semi-interrati adibiti ad autorimessa sono ammessi su terreni con una pendenza superiore al 20% a condizione che lo spazio occupato dalle autorimesse non superi il 50% delle facciate.

Lo spazio non occupato dalle autorimesse della facciata a valle dovrà essere convenientemente sistemato: terrapieno, scarpata, piantagioni, ecc.

L'altezza massima dei fabbricati è di ml. 7,50. Le distanze da confine sono quelle previste dall'art. 9.

Il Municipio, in accordo con le autorità cantonali competenti, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonica (tipo e colore dell'intonaco, dimensioni e tipo delle aperture, ecc.) nonché di orientamento e volumetria degli edifici al fine di garantire un corretto inserimento nel paesaggio.

Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti della LE.

E' proibita qualsiasi forma di immissione molesta e la costruzione di stalle.

Art. 29

R3

Zona residenziale
semi intensiva

La zona residenziale semi intensiva comprende tutta la zona segnata sul piano con il colore rosso arancio.

E' permessa la costruzione di abitazioni, di alberghi, ristoranti, stabili commerciali ed amministrativi e aziende artigianali non moleste.

L'indice di sfruttamento massimo è di 0,5.

L'indice di occupazione massimo è del 30%.

Il numero massimo di piani abitabili è di 3: piano terreno, primo piano e secondo piano oppure piano seminterrato, primo e secondo piano. Piani seminterrati adibiti ad autorimesse sono ammessi su terreni con una pendenza superiore al 20% a condizione che lo spazio occupato dalle autorimesse non superi il 50% della facciata. Lo spazio non occupato dalle autorimesse della facciata a valle dovrà essere convenientemente sistemato con scarpate, terrapieno, piantagioni, ecc.

L'altezza massima dei fabbricati è di ml. 10,50.

Le distanze da confine sono quelle previste dall'art. 9.

Il Municipio, in accordo con le autorità cantonali competenti, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico (tipo e colore dell'intonaco, dimensioni e tipo delle aperture, ecc.) nonché di orientamento e volumetria degli edifici alfine di garantire un corretto inserimento nel paesaggio.

Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti della LE.

E' proibita qualsiasi forma di immissione molesta e la costruzione di stalle.

Art. 30

R4

Zona residenziale
intensiva

La zona residenziale intensiva comprende tutta la zona segnata sul piano con il colore rosso.

E' permessa la costruzione di abitazioni, di alberghi, ristoranti, stabili commerciali ed amministrativi.

L'indice di sfruttamento massimo è di 0,6.

L'indice di occupazione massimo è del 30%.

Il numero massimo di piani abitabili è di 4: piano terreno, primo, secondo e terzo piano oppure piano seminterrato, primo, secondo e terzo piano.

Piani seminterrati adibiti ad autorimesse sono ammessi su terreni con una pendenza superiore al 20% a condizione che lo spazio occupato dalle autorimesse non superi il 50% della facciata.

Lo spazio non occupato dalle autorimesse della facciata a valle dovrà essere convenientemente sistemato con scarpate, terrapieno, piatagioni, ecc.

L'altezza massima dei fabbricati è di ml. 13,50.

Le distanze dal confine sono quelle previste dall'art. 9.

Il Municipio, in accordo con le autorità cantonali competenti, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico (tipo e colore dell'intonaco, dimensioni e tipo delle aperture, ecc.) nonché di orientamento e volumetria degli edifici alfine di garantire un corretto inserimento nel paesaggio. Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti della LE.

E' proibita qualsiasi forma di immissione molesta e la costruzione di stalle.

Art. 31

ZI

Zona industriale

La zona industriale, segnata sul piano con il colore viola scuro, è destinata esclusivamente a costruzioni industriali ed artigianali, nonché installazioni industriali a cielo aperto ai sensi della Legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato industriale del 27.05.1996.

Eventuali deroghe possono essere concesse dall'autorità cantonale competente.

L'indice di occupazione massimo è il 50%.

L'indice di sfruttamento massimo è dell'1,5.

Deve essere riservata una zona verde pari al 10% della superficie edificabile del fondo.

Costruzioni sul medesimo fondo devono distare almeno ml. 10,00.

Per i posteggi valgono le norme dell'art. 35.

Le distanze da confine sono quelle previste dall'art. 9.

Sono ammesse le abitazioni destinate al personale di sorveglianza.

Art. 32

ZAI

Zona di attrezzatura
industriale

Questa zona, segnata sul piano con il colore viola chiaro, è destinata alla costruzione di attrezzature direttamente dipendenti dall'industria, quale dormitori e posti di ristoro.

L'indice di occupazione massimo è del 35%.

L'indice di sfruttamento massimo è del 0,8.

Per il resto valgono le disposizioni per la zona industriale.

C. Piano del traffico

Art. 33

Accessi

Gli accessi a strade e piazze pubbliche non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione.

Di regola l'accesso diretto è permesso solo su strade collettrici e di quartiere.

Il Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle strade principali (cantionali).

Resta riservato il giudizio delle competenti autorità cantonali.

Di regola autorimesse con accessi direttamente sulle strade comunali e cantonali devono essere ubicate ad una distanza minima di ml. 5,50 dal limite esterno del campo stradale o marciapiede esistente o di progetto.

Di regola le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%. Tra il limite esterno del campo stradale o marciapiede e l'inizio della rampa deve esserci una pazzuola di almeno ml. 4,00 di profondità (lunghezza) con pendenza massima del 2%.

Qualora, per motivi tecnici, le disposizioni precedenti non possono essere rispettate, il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe o imporre una diversa ubicazione dell'edificio rispettando in ogni caso gli arretramenti previsti dal PR.

Art. 34

Arretramenti e allineamenti

Tutte le nuove costruzioni dovranno essere arretrate di ml. 4,00 dal limite esterno (ciglio esterno della banchina del campo stradale esistente o di progetto, vedi art. 9).

Deroghe possono essere concesse solo in casi eccezionali.

Il Municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, può concedere una deroga all'arretramento prescritto dalle strade comunali qualora non siano compromessi i collegamenti pedonali esistenti o previsti.

Deroghe agli arretramenti delle strade cantonali possono essere concesse solo dall'autorità cantonale competente.

Dove sono istituite delle linee di allineamento (ml. 5,00) tutte le nuove costruzioni dovranno avere la facciata allineata sulle stesse.

Sono concesse deroghe all'allineamento per opere secondarie (quali ad esempio cinte, accessi, parcheggi e opere sotterranee) salvaguardate le esigenze di sicurezza per il traffico, visibilità, ecc.

Art. 35

Autorimesse e posteggi

Per costruzioni e ricostruzioni è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli dimensionati secondo le norme VSS.

In particolare:

- 1 posto auto per ogni appartamento ritenuto un minimo di 1 posto auto per ogni 100 mq. di superficie utile lorda o frazione superiore;
- 1 posto auto per ogni 40 mq. di superficie utile lorda per negozio e 50 mq. di superficie utile lorda per uffici;

- per artigianato, industrie e laboratori il numero di posteggi dovrà essere determinato caso per caso in proporzione al personale occupato nell'azienda, di regola vale la norma di un posto auto per addetto;
- 1 posto auto per ogni 8 mq. di superficie utile lorda per esercizi pubblici quali ristoranti e bar;
1 posto auto per ogni camera per alberghi, motel e pensioni.
Nel caso di esercizi pubblici misti, cioè che comprendono le due categorie sopradescritte il computo del numero di posteggi o autorimesse deve essere fatto in senso cumulativo;
- per tutti gli altri casi fanno stato le norme VSS (Vereinigung schweizerischer Strassenfachmänner).

Dergohe alle norme sopramenzionate possono essere concesse dal Municipio ualora la formazione dei posteggi o autorimesse sia tecnicamente impossibile oppure in contrasto con esigenze di carattere ambientale.

In tal caso il Municipio impone un contributo per la formazione di posteggi pubblici nella zona pari al 25% del costo dell'opera incluso il sedime.

Art. 36

Strade

Le strade previste dal piano regolatore si suddividono, secondo la loro funzione, in:

- strade principali
- strade collettrici
- strade di quartiere

Il tracciato (planimetria) delle nuove strade ha carattere indicativo e l'esatta ubicazione sarà precisata nell'ambito dei progetti esecutivi.

In ogni caso, fino all'adozione dei progetti esecutivi il vincolo di PR esplica effetti verso i terzi (confinanti).

Il tracciato (planimetria e direzioni di allargamento) delle strade esistenti è vincolante sia per l'ente realizzatore delle opere sia per i terzi (confinanti). Dergohe alle direzioni di allargamento (con modifica degli effetti del vincolo verso i terzi) potranno essere concesse solo in base ad un progetto esecutivo (allestito dal Municipio o da terzi) che permetta una diversa soluzione di quella prospettata dal PR.

La larghezza minima del campo stradale prevista dalle sezioni-tipo è in ogni caso vincolate sino a quando un progetto esecutivo non permetta di adottare delle soluzioni diverse da quelle prospettate dal PR.

Dergohe possono essere concesse solo in casi eccezionali giustificati da particolarità tecniche o costruttive.

Per le strade cantonali sono riservati i disposti della legislazione in materia.

Art. 37

Percorsi pedonali

I percorsi pedonali previsti dal piano regolatore sono di due tipi:

- interni alle zone edificabili (a tracciato libero, marciapiedi, strade)
- esterni (sentieri o strade)

Le costruzioni devono essere arretrate di almeno ml. 3,00 dal limite esterno del campo del percorso pedonale a tracciato libero (vedi art. 9). Per ciò che concerne le eventuali deroghe vale quanto esposto all'art. 36 "strade".

Art. 38

Posteggi pubblici

Le aree riservate per posteggi pubblici indicate sul piano sono:

- P1 : Altirolo
- P2 : Ginnasio
- P3 : Centro sportivo
- P4 : Monumento (da sistemare)
- P5 : Vignoi
- P6 : Brugnarenc
- P7 : Gamma
- P8 : Sant'Antonio
- P9 : Rodai
- P10 : Lanca dei noci (da sistemare)
- P11 : Fraggio 2
- P12 : Chiesa
- P13 : Scuole

Art. 39

Piazze di giro

Le aree riservate per la formazione di piazze di giro non possono essere utilizzate per altri scopi.

Una modifica della loro dimensione e ubicazione è solo possibile tramite un progetto esecutivo che permetta delle soluzioni diverse da quelle prospettate dal PR.

D. Piano delle attrezzature e costruzioni pubbliche

Art. 40

Attrezzature ed edifici pubblici

La zona riservata per attrezzature ed edifici pubblici comprende tutte le superfici segnate sul piano con colore verde (AP) o grigio (EP) e più precisamente:

- Area stand di tipo (AP)
- Piazze comunale (AP)
- Area campi sportivi (AP)
- Area cimitero (AP)
- Area amministrazione comunale (AP)
- Parchi giochi (AP)
- Scuola media (EP)
- Centro sportivo (EP)
- Asilo no. 1 (EP)
- Asilo no. 2 (EP)
- Scuole + amministrazione comunale (EP)
- Magazzini comunali (EP)
- Museo (EP).